

Allegato n. 2: Allegato al Regolamento CE n.810 del 2009 - Codice Visti.

ALLEGATO X

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

- A.** Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:
- a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;
 - b) conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati: — per via elettronica in forma cifrata, o — fisicamente, in modo protetto;
 - c) trasmette i dati il più presto possibile: — se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana, — se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;
 - d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;
 - e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
 - f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
 - g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;
 - h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.
- B.** Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:
- a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;
 - b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:
 - riceva i richiedenti con cortesia,
 - rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
 - non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
 - si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;
 - c) fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;
 - d) dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.
- C.** Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:
- a) consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;
 - b) garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;
 - c) garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio domande di prova, webcam);
 - d) garantisce la possibilità di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;
 - e) comunica senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito ad un uso illecito dei dati o ad un accesso non autorizzato, e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

- D.** *Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:*
- a) si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;*
 - b) adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);*
 - c) rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.*